



FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI

La Sicurezza nei luoghi di lavoro


- ❑ Inizia dai Responsabili (direzione).
- ❑ E' un progetto permanente.
- ❑ Si basa sulla PREVENZIONE.
- ❑ E' compito di tutti.



I costi per l'azienda della mancata sicurezza

I costi della mancata sicurezza:

- *personale ammalato o infortunato*
- *danno agli impianti e alle attrezzature*
- *costi per riparazioni, energia elettrica.. etc.*
- *conflitti con il personale*
- *scarso rendimento del personale*
- *perdita di immagine sul mercato*



I costi sociali della mancata sicurezza


La mancata prevenzione comporta costi sociali ed economici elevati:

- mediamente oltre un milione di infortuni all'anno con più di mille "morti bianche" e diverse decine di migliaia di invalidità permanenti;
- **oltre 30 miliardi** di € all'anno per cure, risarcimenti, mancata produzione



CONCETTO DI RISCHIO:

...è indipendente da noi e non esiste attività umana priva di rischio



Concetto di rischio: inteso come calcolo probabilistico (la probabilità che il danno si verifichi nelle normali condizioni di utilizzo di un macchinario, prodotto, nello svolgimento di un lavoro);

Concetto di pericolo (ciò che ha il potenziale di causare il danno)

Concetto di Rischio

È il filtro soggettivo attraverso il quale gli eventi sono visti dagli individui in un contesto.

...il nostro comportamento e le nostre azioni non dipendono dalla realtà oggettiva, ma dall'interpretazione soggettiva di una determinata situazione da parte di ciascun individuo.

Rischio e Sicurezza



<https://prezi.com/3sygfroe1-lx/la-percezione-del-rischio/>

19 settembre 1932, grattacielo RCA del Rockefeller Center in costruzione.

Charles Clyde Ebbets fotografa 11 colleghi manovali seduti su una trave sospesa nel vuoto durante la loro pausa pranzo. Ciò che colpiva e colpisce della foto è l'assoluta tranquillità con cui i lavoratori consumavano il proprio pranzo a quella vertiginosa altezza.

Il punto cruciale sta nel fatto che quegli uomini non ritenevano pericolosa la situazione in cui si trovavano.

...oltre che puntare sulla trasmissione di conoscenze, la formazione deve fornire un modo di concepire e attuare i comportamenti sicuri, senza trascurare le componenti motivazionali, valoriali ed emotive.



La Sicurezza nei luoghi di Lavoro: è vita e civiltà




Pina De Martino

Una corretta consapevolezza situazionale passa, in primis, attraverso un adeguato bagaglio di conoscenze e competenze del lavoratore, **che dovrà pertanto essere istruito su ogni fase lavorativa, rimarcando il concetto di corretta procedura al momento dell'esecuzione di mansioni ad alta probabilità di rischio, attraverso un'adeguata informazione e formazione.**

...Il concetto di Rischio e la cultura della Prevenzione

Educare alla sicurezza, istruire al rischio e al pericolo significa cambiare mentalità: avere contezza che il rispetto delle regole, e il senso di appartenenza sono fondamentali.



Prevenzione: cos'è

- La prevenzione è l'insieme di azioni finalizzate ad **impedire o ridurre il verificarsi** di eventi non desiderati.
- Gli interventi di prevenzione sono in genere **rivolti all'eliminazione** o, nel caso la stessa non sia concretamente attuabile, **alla riduzione dei rischi** che possono generare dei danni".



Prevenzione nei luoghi di lavoro

La "Prevenzione" è definita **dall'art. 2 lett. n) del D.L.gs n° 81 - 9/04/2008** come:

«il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno».



Art. 2087

L'articolo 2087 è una norma fondamentale di carattere generale, cardine di tutto il sistema, che impone la verifica continua dell'organizzazione del lavoro e dell'aggiornamento costante delle misure adottate o da adottare, secondo il principio della "massima sicurezza tecnologicamente fattibile":

Prevenzione: Art.2087 del codice civile.

L'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro, di adottare le **misure generiche di prudenza e diligenza**, nonché tutte le cautele necessarie, **secondo le norme tecniche e di esperienza**, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile).

Grava sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro; mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi

Le misure di prevenzione

- Le misure di prevenzione possono essere di tipo **tecnico**, **operativo** o **procedurale**.
 - **Ripari**, carter, dispositivi di sicurezza e/o interblocco (micro, doppio comando), fotocellule, applicati a macchine impianti attrezzature, con organi in movimento accessibili a parti del corpo del lavoratore.
 - **L'informazione, la formazione e l'addestramento** dei lavoratori.
 - **La progettazione**, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti.
 - **L'evitare situazioni di pericolo** che possano determinare un danno probabile (rischio).
 - L'adozione di **comportamenti e procedure operative adeguate**.
 - Il **controllo dei luoghi** e la segnalazione di situazioni di pericolo.

Il lavoratore: art 20 D.lgs. 81/08



“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni e omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Il lavoratore: obblighi

DS Pina De Martino



- **Contribuire** insieme al Datore di Lavoro al Dirigente e al Preposto all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Osservare** le disposizioni e le **istruzioni impartite** dal datore di lavoro e dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale.
- **Utilizzare** correttamente **macchinari** e **attrezzature** di lavoro, **sostanze** e **preparati pericolosi**, nonché i **dispositivi** di sicurezza.

Il lavoratore: obblighi

- **Segnalare** immediatamente al datore di lavoro o dirigente **le eventuali deficienze** delle attrezzature o le condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza.
- **Non rimuovere** o modificare senza autorizzazione **i dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo.
- **Non compiere** di propria iniziativa **operazioni o manovre** che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.



Il lavoratore: obblighi

- **Partecipare** ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.
- **Esporre** apposito tesserino di riconoscimento.



Prevenzione nei luoghi di lavoro

Adottare
le misure
Antinfortunistiche




Prevenzione nei luoghi di lavoro

Adottare delle misure antincendio e delle procedure di pronto intervento.



Prevenzione nei luoghi di lavoro



Osservare la segnaletica per lavorare più sicuro.

Prevenzione nei luoghi di lavoro



Osservare la segnaletica per lavorare più sicuro.

Prevenzione nei luoghi di lavoro

- Indossare i DPI




Le misure di prevenzione

- Le misure di prevenzione possono essere di tipo **tecnico**, **operativo** o **procedurale**.
 - **Ripari**, carter, dispositivi di sicurezza e/o interblocco (micro, doppio comando), fotocellule, applicati a macchine impianti attrezzature, con organi in movimento accessibili a parti del corpo del lavoratore.
 - **L'informazione, la formazione e l'addestramento** dei lavoratori.
 - **La progettazione**, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti.
 - **L'evitare situazioni di pericolo** che possano determinare un danno probabile (rischio).
 - L'adozione di **comportamenti e procedure operative adeguate**.
 - Il **controllo dei luoghi** e la segnalazione di situazioni di pericolo.

Le misure di prevenzione e protezione

-



Le misure di prevenzione e protezione

- Ogni parte del corpo ha i suoi DPI "DEDICATI", in relazione ai fattori di rischio presenti in ambiente di lavoro.



Le misure di prevenzione e protezione

Se li abbiamo a disposizione, usiamoli!









Prevenzione nei luoghi di lavoro



I concetti di salute e sicurezza non sono fissi nel tempo e nello spazio ma si trasformano considerevolmente

"Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto nell'assenza di malattia o d'infermità"

(Organizzazione Mondiale della Sanità,
Costituzione dell'OMS, 1948)

"... Nel 2011, il British Medical Journal definì la salute come **"la capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive"** (BMJ luglio 2011)

Pina De Martino



“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...].”

Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo II – Rapporti Etico-Sociali, Articolo 32

“«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.”

D.Lgs. 81/2008 (“Testo unico” sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), art. 2 “definizioni”.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [...].

Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo III – Rapporti Economici, Articolo 41.

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Codice Civile (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262), **articolo 2087**, Tutela delle condizioni di lavoro

INFORTUNI

Incidenti e infortuni mancati



Denuncia infortuni

Tutti gli infortuni devono essere tempestivamente comunicati alla segreteria didattica, saranno annotati su apposito registro indicando chiaramente lo svolgimento dei fatti e le persone che erano presenti.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Almeno una volta nella vita lavorativa, è capitato di trovarsi di fronte ad una situazione dove si è arrivati a pensare: “fortunatamente non è successo nulla, ma poteva succedere”

L'esperienza dei lavoratori è in grado di mettere in evidenza situazioni infortunistiche.

E' chiaro che queste situazione debbono essere subito segnalate al fine di trovare una soluzione.

Report Near Misses



**Checking a near thing can
prevent the real thing!**

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I mancati incidenti o quasi incidenti

I “quasi incidenti “ sono episodi che non hanno prodotto danno pur avendone il potenziale.

Il verificarsi di un infortunio è sempre associato a comportamenti a rischio che fortunatamente non producono conseguenze.

Incidenti e infortuni mancati



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Al fine della valutazione dei rischi, i quasi infortuni sono importanti per avere un'ampia casistica di indagine .

Stessa importanza deve essere data a quegli infortuni che non hanno prodotto giorni di assenza dal lavoro superiore ad un giorno e quindi non registrati nell'apposito registro.

Quindi non bisogna soffermarsi ai soli incidenti registrati.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Si deve quindi analizzare gli incidenti intesi come eventi che producono danni a cose, ma anche la messa in atto di comportamenti pericolosi, il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro, carenze strutturali, organizzative e tecniche e così via.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I mancati incidenti vengono definiti come:

“ un evento indesiderato nel quale non si verificano lesioni, invalidità o vittime”.

Quindi la norma non li definisce ma specifica che “hanno la potenzialità di produrre un danno”.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La difficoltà nell'individuare un "near miss" risiede nella diversa percezione del rischio da parte dei lavoratori.

L'azienda che decide di gestire questa tipologia di rischio deve definire con esattezza cosa intende per "quasi incidente" in maniera più chiaro possibile.

La definizione data da National Safety Council è:

un Near Miss è un evento non programmato che non ha provocato ferite, malattie o danni pur avendone il potenziale, per cui un danno mancato".

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Esempio:

se un lavoratore si rende conto che un manutentore sta lavorando in altezza abbandonando il martello su di un piano senza alcuna protezione per la caduta dell'attrezzo potrà segnalare la situazione come potenziale rischio ...

ma se il martello cade e fortunatamente non colpisce nessuno , questo diventa un evento che poteva avere conseguenze anche letali pertanto assume la connotazione di NEAR MISS (incidente mancato)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Perché segnalare?

perché favorisce lo sviluppo di una cultura della sicurezza

perché costruisce profili di rischio per settore

perché supporta l'apprendimento e l'individuazione di soluzioni

perché aiuta a utilizzare in maniera razionale risorse preziose

perché migliora la fiducia dei lavoratori.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Lo studio di questi incidenti deve partire dall'analisi delle cause che hanno prodotto l'evento.

I Near Miss risultano pertanto importanti “ indicatori di rischio” che hanno il vantaggio di non creare danno.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Near miss reporting.

È una modalità di raccolta strutturata e volontaria delle segnalazioni degli incidenti e dei quasi incidenti (near miss), in modo da fornire una base di analisi per la predisposizione di strategie e azioni di miglioramento atte a prevenire il riaccadimento nel futuro.



